



Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione

A.C. 2666

Nota di verifica n. 294
13 gennaio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2666
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione
Relatore per la Commissione di merito:	Boldrini
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	CNEL
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

La proposta di legge, di iniziativa del CNEL, ha ad oggetto la ratifica della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute in agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge n. 196 del 2009.

In virtù di tale disposizione, i disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>La Convenzione riguarda le misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori da adottare nel comparto agricolo. Con la ratifica lo Stato italiano assumerà l'impegno ad attuare politiche nazionali, orientate alla promozione della salute e della sicurezza nel settore agricolo, e ad adottare adeguati strumenti di ispezione.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la presente proposta di legge di ratifica mira ad estendere la sfera delle situazioni giuridiche soggettive, dei diritti e dei correlati obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori nei rapporti di lavoro agricolo.</p> <p>Dette situazioni giuridiche soggettive sono finalizzate al rafforzamento della garanzia di sicurezza e salute nel lavoro in agricoltura e da</p>

	<p>esse non derivano oneri diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.</p> <p>I doveri demandati alle amministrazioni competenti, relativi all'attuazione, all'ispezione e al monitoraggio, sono assorbibili nell'ordinaria flessibilità dell'organizzazione amministrativa in ottemperanza a disposizioni legittimamente assunte da un organismo internazionale, di cui l'Italia è membro, nell'ambito dei principi costituzionali di cui agli articoli 10 e 11 e 35, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p>Articoli 1-3: definiscono l'ambito di applicazione della Convenzione.</p>	<p>La relazione tecnica non commenta specificatamente gli articoli.</p>
<p>Articoli 4-5: prevedono che gli Stati membri definiscano, attuino e riesaminino periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e salute in ambito agricolo, al fine di prevenire gli infortuni e i danni alla salute. A tal proposito viene designata una specifica autorità competente. Si prevede altresì che gli Stati membri garantiscano un appropriato sistema di ispezione dei luoghi di lavoro, dotato di risorse adeguate. L'autorità competente può affidare ad amministrazioni o istituzioni pubbliche o ad istituzioni private determinate funzioni di ispezione, a livello regionale o locale.</p>	<p>La relazione tecnica non commenta specificatamente gli articoli.</p>
<p>Articoli 6-8: definiscono obblighi, doveri e diritti in capo a datori di lavoro e lavoratori operanti nel settore agricolo.</p>	<p>La relazione tecnica non commenta specificatamente gli articoli.</p>
<p>Articoli 9-10: prevedono i criteri per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature nel settore agricolo, compresi i dispositivi di protezione individuale, gli apparecchi e gli strumenti manuali.</p>	<p>La relazione tecnica non commenta specificatamente gli articoli.</p>
<p>Articoli 11-15: prevedono che l'ordinamento degli Stati membri e l'autorità competente stabiliscano le norme di sicurezza relativamente al trasporto di oggetti, alla corretta gestione dei prodotti e dei rifiuti chimici, nonché a quella degli agenti biologici e degli impianti agricoli.</p>	<p>La relazione tecnica non commenta specificatamente gli articoli.</p>
<p>Articoli 16-18: concernono la messa in sicurezza dei lavoratori del settore agricolo. Per quanto riguarda le lavoratrici agricole, si prevede che debbano essere garantite le misure per tutelare i periodi di maternità.</p>	<p>La relazione tecnica non commenta specificatamente gli articoli.</p>
<p>Articoli 19-21: riguardano l'assistenza sociale, gli alloggi, l'orario di lavoro e le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali. In particolare, l'ordinamento deve prevedere un welfare gratuito per i lavoratori e la copertura</p>	<p>La relazione tecnica non commenta specificatamente gli articoli.</p>

assicurativa per infortuni sul lavoro e malattie professionali.	
Articolo 22-29: riguardano le modalità di entrata in vigore della Convenzione, l'applicazione e le modalità di revisione.	La relazione tecnica non commenta specificamente gli articoli.
DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articoli 1 e 2: autorizzano il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione e dispongono l'ordine di esecuzione.	La relazione tecnica non commenta specificamente gli articoli.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni della Convenzione in esame prevedono che l'Italia provveda ad adeguare la propria legislazione in materia di sicurezza e salute in agricoltura alle previsioni della Convenzione medesima.

La relazione tecnica afferma che i doveri demandati alle amministrazioni competenti, relativi all'attuazione, all'ispezione e al monitoraggio, sono assorbibili nell'ordinaria flessibilità dell'organizzazione amministrativa; il disegno di legge di ratifica non è corredato di una clausola di invarianza.

In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti circa i seguenti aspetti attuativi:

- l'articolo 5 prevede che gli Stati membri garantiscano un appropriato sistema di ispezione dei luoghi di lavoro, dotato di risorse adeguate. In proposito, pur considerando che la norma appare di carattere programmatico, andrebbero acquisiti elementi al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- la Convenzione prevede che l'ordinamento consenta lo svolgimento del lavoro agricolo in maniera da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le questioni relative al lavoro, compresi l'uso delle macchine (articolo 9), la movimentazione e il trasporto di oggetti (articoli 10 e 11), la corretta gestione dei prodotti e dei rifiuti chimici (articoli 12 e 13). In proposito, appare utile acquisire conferma che l'attuale legislazione in materia già soddisfi gli obiettivi esposti dalla Convenzione;
- analogamente, facendo riferimento agli articoli riferiti specificamente ai lavoratori (articoli 16-18), con particolare riguardo alla tutela della maternità, nonché a quelli in materia di assistenza sociale, alloggi, assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, welfare e copertura assicurativa dei lavoratori (articoli 19-21), andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'idoneità della legislazione in vigore a soddisfare quanto prescritto dalla Convenzione.

Più in generale, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo al complessivo impatto del provvedimento sulla finanza pubblica considerato che la relazione tecnica che correda la proposta di legge (relazione predisposta dal CNEL ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica) non è verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato-Ministero dell'economia e delle finanze (cd. "bollinatura").

In merito ai profili di copertura finanziaria, si potrebbe valutare l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento un'apposita clausola di invarianza finanziaria, dal momento che la relazione tecnica precisa che dall'estensione dei diritti e degli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore agricolo, prevista dalla Convenzione in esame, non derivano oneri diretti o indiretti a carico della finanza pubblica e che i conseguenti doveri demandati alle amministrazioni competenti sono assorbiti nell'ordinaria flessibilità dell'organizzazione amministrativa.

Su tale aspetto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.